

TRIBUNALE DI AVELLINO

Prot. n.852

Avellino, 26 maggio 2009

AVV. EDUARDO VOLINO
PRESIDENTE CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
AVELLINO

Si allega la nota ministeriale trasmessa a questo ufficio in data 14 maggio 2009.

Emergono con evidenza due punti sui quali occorre fare massima attenzione:

- la assoluta esigenza della indicazione da parte degli avvocati del codice fiscale ;
- la necessita' vengano evitate omissioni o erronee annotazioni degli eventi del fascicolo.

La prima questione interessa prioritariamente gli avvocati, ed infatti e' stata esplicitamente richiesta una procedura concordata con i Consigli dell'Ordine.

Si e' svolta al riguardo una riunione presso l'ufficio di questo Presidente con la partecipazione della dott.ssa Bruno, del dott. Ninfaduro, dei cancellieri Chiummariello e Rainone.

E' stato deciso vada consolidata la prassi gia' ora seguita da Rainone, in sede di iscrizione del fascicolo, di chiedere agli avvocati la indicazione del codice fiscale quale elemento indispensabile della iscrizione a ruolo.

In caso negativo si procedera' alla sola "pre-iscrizione", completando successivamente l'iscrizione solo se e' possibile validare tutti i campi necessari per l'anagrafica dell'avvocato, ivi compreso il codice fiscale (anche ricorrendo ad un sua ricostruzione tramite le generalita' dell'avvocato medesimo).

Si chiede pertanto vada diffusa fra gli avvocati tale esigenza, pena la formazione di anomalie nella informatizzazione del fascicolo, con conseguenze assai negative sia per l'ufficio che per un corretto esercizio della professione forense.

Ovviamente sarebbe assai piu' consona a tale organizzazione del lavoro la iscrizione a ruolo mediante il codice a barre, che implicitamente contiene il codice fiscale.


Sicuro nella sensibilità sul punto da parte di questo Consiglio dell'Ordine, invio cordiali saluti,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Massimo Amodio)





Ministero della Giustizia



Ai Signori Presidenti delle Corti d'Appello
Ai Dirigenti amministrativi delle Corti d'Appello
LORO SEDI

E.p.c.

All'Ispektorato Generale
Ai Direttori dei Cisia

Oggetto: Migrazione del sistema informatico di tenuta dei registri del settore civile (SICID).
Corretta tenuta delle basi dati degli uffici.

La migrazione dei sistemi informatizzati dell'area civile (giurisdizione contenziosa, giurisdizione non contenziosa, lavoro e previdenza) al nuovo sistema web-based, già in uso presso alcune sedi come Milano, Napoli e Roma, oltre a perseguire finalità di razionalizzazione delle strutture e riduzione dei costi, rappresenta un passaggio importante per le iniziative previste nel protocollo d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro della giustizia.

L'attività deve essere preceduta dalla bonifica delle base dati per la correzione degli errori commessi dai cancellieri ed operatori nella registrazione dei fascicoli e nelle annotazioni successive, in diversi casi provocati dalla mancata indicazione da parte degli avvocati del codice fiscale, superabile attraverso l'attivazione di procedure concordate con i Consigli dell'Ordine.

La correttezza e la congruenza delle registrazioni assumono particolare rilievo nel passaggio all'infrastruttura distrettuale, in quanto, accanto ai dati di esclusiva pertinenza dell'ufficio, ve ne sono altri condivisi come ad esempio l'anagrafica degli avvocati; l'errore nell'iscrizione di queste notizie non incide solo sul registro del singolo ufficio, ma si riverbera sul comune patrimonio informativo.

Le omissioni e le inesattezze più frequenti riguardano l'inserimento dei dati anagrafici degli avvocati, in particolare del codice fiscale che rappresenta l'elemento di raccordo univoco tra i fascicoli e l'avvocato consentendo al professionista, di consultare (utilizzando il programma Polis Web) i dati dei registri nel rispetto della normativa sulla riservatezza ed in particolare del Decreto legislativo n. 196 del 2003.

Sono stati riscontrati, inoltre, numerosi casi di mancate annotazioni degli eventi del fascicolo quali: la costituzione in udienza, la revoca del difensore e/o la nomina di altri difensori, il deposito di memorie, ecc..

Il mancato aggiornamento, l'inserimento non corretto, le omissioni nelle registrazioni, integrano le violazioni degli obblighi sanciti dall'art. 2 lett. a) del D.M. del 24 maggio 2001 - Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia - e dall'art. 2 n. 1) del Decreto 27 marzo 2000 n. 264-Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari - in materia di completezza delle informazioni e di disponibilità dei servizi per gli utenti, nonché delle disposizioni relative alla correttezza ed

aggiornamento dei dati previste dall'art. 11 (lett. c) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196-
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Già in passato i C.I.S.I.A. hanno supportato gli uffici nelle attività di bonifica delle base dati, attraverso programmi che consentono d'individuare le duplicazioni, gli errori ed i mancati inserimenti. Si è, purtroppo constatato che, anche più volte ed a breve distanza di tempo, è stato necessario rinnovare gli interventi di bonifica a causa del ripetersi delle situazioni sopra descritte.

I C.I.S.I.A., pur nella fase attuale di riduzione delle risorse, collaboreranno ancora alla bonifica mettendo a disposizione i programmi suddetti, fermo restando che tutte le operazioni inerenti il trattamento dei dati rientrano nella responsabilità del titolare del trattamento e che è necessaria la massima collaborazione da parte delle cancellerie in tutti i casi in cui occorre risalire a documenti contenuti nel fascicolo processuale.

Accanto a questi interventi straordinari è però necessario che vengano poste in essere misure organizzative dirette ad evitare che si ripropongano in futuro problemi simili, sia perché i tecnici non potranno più essere sottratti alle attività proprie di gestione e conduzione dei sistemi, sia per impedire quello che rappresenta un evidente spreco di risorse umane esterne ed interne all'ufficio giudiziario.

Il trattamento corretto dei dati contenuti nel sistema informativo rappresenta, per il magistrato capo dell'ufficio individuato dalla normativa vigente come titolare del trattamento dei dati e per il dirigente amministrativo, responsabile della tenuta dei registri informatizzati ai sensi del D. M del 24 maggio del 2001, oltre che un obbligo anche una risorsa indispensabile per le attività di governo dell'ufficio: di ciò si chiede all'Ispektorato Generale, che legge in copia, che se ne tenga conto in sede ispettiva.

Al fine di facilitare le attività, si ritiene opportuno, nel rispetto dell'autonomia dell'ufficio, fornire delle indicazioni di tipo organizzativo, (allegato 1).

Si pregano le S.S.L.L. di inoltrare la presente nota ai Tribunali del distretto di competenza, vigilandone sul puntuale rispetto.

Il Capo Dipartimento
per gli Affari di Giustizia
Italo Ormanni



Il Capo Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
Luigi Birritteri

